Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di abrogazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400"

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO l'articolo 17, comma 4-ter della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede l'emanazione di regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, di ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e di abrogazione espressa di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione normativa;

## EMANA

il seguente regolamento:

## Articolo 1 (*Abrogazioni espresse*)

- 1. A decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni regolamentari elencate nell'allegato al presente decreto sono o restano abrogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2. Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo elencate nell'allegato al presente decreto.

## Articolo 2 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,